



Avviso 4/2017

Alta Formazione Individuale

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni di formazione continua mediante Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese attraverso logiche di sviluppo e di organizzazione del lavoro coerenti con una concreta applicazione della bilateralità e con i principi di sostenibilità e compatibilità sociale.
- 1.2. In seguito all'Accordo del 8 febbraio 2017 tra ABI e OO.SS. su Politiche Commerciali ed Organizzazione del Lavoro, le Parti dovranno avviare una comune azione allo scopo, in primo luogo di carattere preventivo, di accrescere il grado di conoscenza e di consapevolezza delle disposizioni sulle materie oggetto dell'Accordo, nell'ottica di diffondere una cultura condivisa sul valore sociale collettivo di corrette politiche commerciali e di applicarne gli aspetti che contribuiscono a determinarle puntando, in particolare, sia nei confronti della clientela che delle lavoratrici e lavoratori, sulla diffusione della cultura finanziaria etica e responsabile, sull'informazione, sulla formazione, sulla comunicazione, sull'ascolto attivo, sul clima aziendale, sui momenti di dialogo e sulle modalità di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche, in un'ottica prioritaria di prevenzione.
L'Avviso intende sostenere l'efficace funzionamento degli organismi bilaterali in materia di previdenza ed assistenza, salute e sicurezza, assistenza sanitaria, servizi alla persona ed attività ricreative, formazione aziendale, organizzazione del lavoro ivi compresi quelli di cui al punto 9 del citato accordo.
- 1.3. Il Fondo promuove l'utilizzo dei Piani Individuali quali percorsi per il completamento specialistico dello sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze, in una prospettiva di arricchimento continuo e mirato delle professionalità dei dipendenti delle aziende aderenti.
- 1.4. L'Avviso avrà una durata di **12** (dodici) mesi dal **25 ottobre 2017**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Attività formative finanziate

- 2.1. Il presente Avviso finanzia esclusivamente attività formative rivolte a singoli dipendenti numericamente indicati nell'Accordo sindacale (punto 9.4 dell'Avviso).
- 2.2. Sono ammissibili i Master universitari di I° e II° livello o accreditati ASFOR.
- 2.3. Sono ammissibili i Master universitari e i Corsi di formazione universitari¹.
- 2.4. Sono ammissibili i Corsi Professionalizzanti vincolati:
 - a. al conseguimento delle certificazioni europee EFCB, EFA, EFP, DEFS;
 - b. al conseguimento dei requisiti di professionalità ex DM n. 79 del 15 maggio 2007.

3. Risorse finanziarie

- 3.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 5.000.000,00** (cinque milioni).
- 3.2. Ogni singola impresa, beneficiaria anche di più Piani, ha diritto ad un finanziamento complessivo correlato al numero dei dipendenti iscritti al Fondo al **30 marzo 2017** (competenza febbraio 2017), esclusi i dirigenti². Nella tabella seguente sono riportate le classi di finanziamento.

Tabella 1 - Classi dimensionali e finanziamento complessivo

Classi dimensionali	Finanziamento complessivo per singola impresa
da 1 a 80 dipendenti	€ 15.000,00
da 81 a 200 dipendenti	€ 40.000,00
da 201 a 500 dipendenti	€ 75.000,00
da 501 a 1.500 dipendenti	€ 105.000,00
da 1.501 a 3.000 dipendenti	€ 140.000,00
da 3.001 a 7.000 dipendenti	€ 175.000,00
da 7.001 a 10.000 dipendenti	€ 280.000,00
oltre 10.000 dipendenti	€ 350.000,00

- 3.3. Non c'è limite al numero di domande di finanziamento presentabili, se non quello relativo al finanziamento complessivo.

¹ I Corsi di formazione universitari dovranno avere una durata minima di 150 ore di formazione in presenza.

² Ogni impresa, prima di accedere al formulario, dovrà completare le procedure richieste nella sezione *Anagrafica* del nuovo *Sistema Informativo Gestione Avvisi* (S.I.G.A. 2.0).

- 3.4. Le soglie di finanziamento per il presente Avviso non sono vincolate ad altri eventuali limiti presenti in altri Avvisi.
- 3.5. Il Fondo, al termine dell'iter di approvazione delle domande di finanziamento presentate, aggiornerà e comunicherà agli associati il valore economico residuale disponibile per finanziare le domande successive.
- 3.6. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al punto 3.1 prima della scadenza dell'Avviso, il Consiglio d'Amministrazione del Fondo delibererà la chiusura anticipata o l'eventuale rifinanziamento dell'Avviso.

4. Importo del finanziamento

- 4.1. Il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano è definito in relazione alla tipologia di Master o Corso di formazione.
- 4.2. Il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano relativo ai **Master universitari di I° e II° livello o accreditati ASFOR** è di **€ 12.000,00**, comprensivi d'IVA, per l'iscrizione al Master e di **€ 6.000,00**, comprensivi d'IVA, per eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio³).
- 4.3. Il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano relativo ai **Master universitari**, ai **Corsi di formazione universitaria** o ai **Corsi Professionalizzanti** è di **€ 10.000,00** comprensivi d'IVA, incluse eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio⁴).

5. Inizio e termine delle attività formative

- 5.1. Le imprese potranno iniziare le attività formative successivamente alla comunicazione di approvazione della Domanda di finanziamento da parte del Fondo.
- 5.2. Le attività formative di ciascun Piano dovranno iniziare entro la scadenza dell'Avviso.
- 5.3. La durata massima di ciascun Piano è stabilita in **24** mesi.

6. I Destinatari delle attività formative

- 6.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i dipendenti⁵ iscritti nelle matricole INPS aderenti al Fondo per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive

³ Le spese di alloggio sono finanziabili solo in caso di utilizzo del Regime d'Aiuti *de minimis* (Regolamento UE N. 1407/2013).

⁴ Cfr. nota 3.

⁵ I dipendenti assunti con contratto di apprendistato sono finanziabili solo in caso di utilizzo del Regime d'Aiuti *de minimis* (Regolamento UE N. 1407/2013).

modificazioni.

7. I Soggetti Presentatori

- 7.1. I requisiti indispensabili per la presentazione al Fondo della Domanda di finanziamento sono:
 - a) l'adesione al Fondo effettuata entro il **30 marzo 2017**⁶ (competenza febbraio 2017);
 - b) essere in regola, a decorrere dalla dichiarazione contributiva relativa a gennaio 2013, con l'inserimento nel sistema informatico CFI (Contribuzione Fondo Interprofessionale) dei dati relativi alle dichiarazioni mensili presentate all'INPS.
- 7.2. Le imprese devono risultare aderenti a FBA per tutta la durata dei Piani Individuali, fino alla loro liquidazione.
- 7.3. La domanda di finanziamento per i Piani Individuali può essere presentata esclusivamente dalla singola impresa per i propri dipendenti.
- 7.4. Per essere ammesse al finanziamento, le imprese non iscritte negli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS e della CONSOB dovranno attestare la loro regolarità amministrativa presentando, in maniera completa e conforme, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

8. Gli Attuatori

- 8.1. Per i **Corsi Professionalizzanti** finalizzati al conseguimento delle certificazioni europee EFCB, EFA, EFP, DEFS le imprese beneficiarie del finanziamento devono avvalersi di Soggetti Attuatori accreditati presso l'EBTN o erogatori di corsi certificati da EFPA Italia.
- 8.2. Per i **Corsi Professionalizzanti** finalizzati al conseguimento dei requisiti di professionalità ex DM n. 79 del 15 maggio 2007, le imprese devono avvalersi dei Soggetti abilitati ad erogare tali percorsi.
- 8.3. Per i **Master universitari di I° e II° livello, Master accreditati ASFOR, Master universitari** e i **Corsi di formazione universitari** le imprese beneficiarie del finanziamento devono avvalersi di Soggetti abilitati ad erogare tali percorsi.
- 8.4. Non è ammessa la docenza di personale interno all'Impresa Beneficiaria o al Gruppo

⁶ Le imprese costituite dopo il 30/03/2017 a seguito di operazioni societarie dovranno dimostrare la continuità di adesione al Fondo (Circolare INPS n. 54 del 8/4/2009).

d'Imprese.

9. Accordo sindacale

- 9.1. L'Accordo sarà sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.
- 9.2. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.
- 9.3. Per i **Gruppi**, l'Accordo potrà essere sottoscritto anche tra l'impresa e le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo, come previsto dall'Accordo del 15 marzo 2016 sottoscritto tra le Parti sociali (cfr. Allegato 1).
- 9.4. L'Accordo dovrà contenere il numero dei partecipanti alle attività formative suddiviso per tipologia di Corso e Master. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:
 - nominativo completo del firmatario;
 - struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
 - incarico datoriale o sindacale ricoperto.
- 9.5. L'Accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione del presente Avviso e prima dell'inizio delle attività per le quali è richiesto il finanziamento.
- 9.6. All'interno dell'Accordo deve essere prevista una verifica con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte. Tale verifica dovrà essere allegata al Rendiconto finale.
- 9.7. Avranno altresì valore eventuali ulteriori Accordi sottoscritti dalle Parti Sociali a livello nazionale.

10. Aiuti di Stato

- 10.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 oppure il Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, applicabili agli Aiuti di Stato alla formazione.
- 10.2. Relativamente al Regolamento (UE) N. 651/2014, in merito alla definizione di azienda in crisi, le imprese creditizie saranno valutate secondo la normativa di settore vigente.

11. Modalità e termini per la presentazione della Domanda di Finanziamento

11.1. Affinché le Domande di finanziamento siano ammissibili, Il Soggetto Presentatore è tenuto a fornire al Fondo, accedendo alla sezione “Presenta un Piano” del sito www.fondofba.it, le seguenti informazioni:

- Scansione dell’Accordo sindacale con dettaglio dei firmatari e della data di sottoscrizione;
- numero dei partecipanti alle attività formative suddiviso per tipologia di Corso e Master;
- finanziamento richiesto a FBA;
- indicazione del regime di Aiuti di Stato prescelto.

11.2. La presentazione delle domande di finanziamento può essere effettuata in qualsiasi giorno di ogni mese, a partire dal **25 ottobre 2017**.

11.3. Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali per tutti gli Avvisi 2017*.

12. Ammissibilità

12.1. Saranno considerate ammissibili le domande di finanziamento presentate nel rispetto di quanto indicato ai punti 7 e 9 e pervenute secondo la procedura informatica prevista al punto 11.

12.2. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli ai punti 7 e 9 costituisce motivo di esclusione della domanda.

12.3. Ai Soggetti Presentatori delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.

13. Ricorsi

13.1. In caso di non ammissibilità della domanda di finanziamento, è possibile il ricorso al Consiglio di Amministrazione di FBA, che esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.

13.2. Il ricorso dovrà pervenire al C.d.A. entro 10 giorni dall’invio della comunicazione di non ammissibilità da parte del Fondo.

14. Obblighi per la gestione dei Piani

14.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nel *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali per tutti gli Avvisi 2017*, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

15. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

15.1. Entro il **25 ottobre 2020**, a pena di revoca del finanziamento, il Soggetto Presentatore dovrà inviare il rendiconto finale delle spese sostenute (Modello R.I.F.), sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante o suo Delegato⁷.

15.2. L'erogazione dei finanziamenti sarà subordinata al rispetto di quanto indicato nel *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali per tutti gli Avvisi 2017* e successiva all'approvazione della rendicontazione presentata.

16. Informazioni

16.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.

16.2. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: **avviso417@fondofba.it**.

16.3. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione delle domande di finanziamento, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

16.4. Ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

16.5. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;

⁷ Per la procedura di rendicontazione cfr. *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali Avvisi 2017*

- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
 - gestione dei Piani formativi;
 - formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*;
- i dati relativi al finanziamento verranno pubblicati nel *Registro Nazionale degli Aiuti* (RNA) istituito presso la *Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico* (DGIAI).

16.6. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma, e-mail: **privacy@fondofba.it**.

Il Responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso è il dott. Antonio Fraccaroli (**info@fondofba.it** ; tel. 06.326431).

I soggetti interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990.

Data di pubblicazione, 2 ottobre 2017